



**Dott.ssa Barbara Perra**

Consulente aziendale, societario e tributario

Tributarista qualificato di cui alla legge n. 4/2013 iscritto A.T.I. n.111

---

Via Lepanto n.122  
Oristano  
C.F. PRRBBR70D59G113G  
P. IVA 01101920955

Professionista certificato UNI 11511

Uff. Via Canepa n.3 09170 – Oristano  
Tel. 3338797165  
Cell. 3282043318  
Mail: [studio@studioperra.com](mailto:studio@studioperra.com)  
Pec: [barbaraperra@pec.it](mailto:barbaraperra@pec.it)

## OGGETTO: Finanziamento soci: aspetti fiscali, contabili e finanziari

La disciplina bancaria, la postergazione, l'esposizione in bilancio e gli effetti ai fini dell'IVA e del registro

I soci possono eseguire finanziamenti in favore della propria società al di fuori dei conferimenti veri e propri, a titolo di prestito o di apporto di capitale, diretti a fronteggiare le temporanee carenze di liquidità della società e a patrimonializzare la società (fondo perduto), anche in relazione alla necessità di coprire le perdite. Nel primo caso, si realizza un finanziamento che assume la natura del mutuo (fruttifero o infruttifero), mentre, nel secondo caso, si configura una riserva disponibile, avente natura di capitale.

Questi finanziamenti sono facoltativi, contrariamente al conferimento, e la scelta tra il finanziamento propriamente detto e il finanziamento a fondo perduto è fondamentalmente libera.

### Premessa

Il finanziamento soci deve tenere conto della **legislazione bancaria**, che **limita la raccolta del risparmio** presso i soci delle società di capitali, e della **legislazione civilistica**, che prevede la **postergazione del rimborso** dei finanziamenti effettuati dai soci nell'ipotesi in cui risulti un eccessivo squilibrio finanziario o, comunque, una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. Un altro aspetto rilevante è costituito dalla tassazione dell'operazione, ai fini dell'**imposta di registro**, che condiziona inevitabilmente la forma dell'accordo.

Le **s.r.l.** possono essere finanziate dai soci nel rispetto delle previsioni di cui al **Provvedimento della Banca d'Italia 8 novembre 2016**: pertanto, se lo prevede lo **statuto** della società, è possibile la **raccolta di risparmio** solo presso i soggetti che:

- rivestono la qualifica di **socio da almeno tre mesi** e
- **detengono una partecipazione pari ad almeno il 2 per cento del capitale sociale** risultante dall'ultimo bilancio approvato.

### Attenzione

Il contratto di finanziamento non richiede però la forma scritta: l'unico caso in cui, effettivamente, le disposizioni civilistiche impongono la forma scritta è rappresentato dalla previsione di un tasso di interesse superiore al tasso legale (art. 1284 c.c.). Ciò nonostante, è sempre utile che la stipula di un contratto sia in forma scritta, pur in presenza di un finanziamento infruttifero, in primo luogo per formalizzare la volontà dei soci di vedersi restituite **le somme** di denaro – eventualmente con il vincolo della **postergazione** ai sensi dell'**art. 2467 c.c.**, ed **escludere**, così, la natura di **apporto a titolo di capitale**.

### Aspetti generali

I soci possono finanziare le società a vario titolo. La distinzione principale da operare immediatamente è quella che riguarda i finanziamenti a fondo perduto rispetto ai finanziamenti propriamente detti.

Infatti, è opportuno distinguere:

- **i conferimenti**: si caratterizzano per l'apporto di beni contro la cessione di quote sociali. I conferimenti aumentano il capitale sociale;

- i **versamenti in conto capitale**: si caratterizzano per l'apporto di capitali, senza obbligo di rimborso e al di fuori della modifica delle quote societarie. Si può trattare di:
  - versamenti generici (versamenti in conto capitale);
  - versamenti "targati", in quanto destinati a realizzare una specifica operazione sul capitale (versamenti in conto **copertura perdite**);
  - versamenti in conto **aumento di capitale**;
  - versamenti in conto **futuro aumento di capitale**;
- i **finanziamenti propriamente detti**, cioè finanziamenti infruttiferi a tasso zero: si tratta di somme erogate dai soci a titolo di prestito.

## La disciplina bancaria

La raccolta del risparmio costituisce una fattispecie tutelata dal legislatore ed è disciplinata dalle disposizioni in materia bancaria ex art. 11 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi di tale decreto legislativo, è **raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso**, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.

### Attenzione

La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche.

Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attività ed alla forma giuridica del soggetto che acquisisce fondi, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro. Il comma 3 ha trovato attuazione tramite la Delibera del CICR 19 luglio 2005, n. 1058, integrata dalla Delibera 22 febbraio 2006.

Il comitato ha deliberato quanto segue (con riferimento alla fattispecie): **non costituiscono raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso soci** e quella effettuata in base alle disposizioni contenute nella delibera, ovvero:

- espressa previsione statutaria;
- i soci finanziatori devono detenere almeno il 2 per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato e devono essere iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

## Aspetti economico-finanziari

I finanziamenti a fondo perduto (o meglio: i versamenti in conto capitale) sono finanziamenti senza obbligo di rimborso. Questi producono i seguenti **effetti principali**:

- costituiscono una forma di raccolta presso i soci, che richiede formalità estremamente ridotte;
- migliorano il grado di patrimonializzazione della società;
- non devono essere rimborsati ai soci finanziatori;
- incrementano l'agevolazione ACE;
- riducono il rendimento del capitale investito dai soci (ROE).
- incrementano i valori connessi con l'autocopertura di primo grado e la copertura globale degli investimenti fissi;
- migliorano la capacità della società in merito all'assorbimento delle perdite.

## I finanziamenti e la postergazione

Il finanziamento propriamente detto, effettuato dai soci, trova fondamento nel contratto di mutuo. Ai sensi dell'art. 1813 c.c.:

"Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità."

I finanziamenti sono **distinti in base alla maturazione degli interessi**.

Pertanto, possono essere fruttiferi e infruttiferi.

Nel caso del finanziamento dei soci, occorre tenere conto della **postergazione**. Essa trova fondamento nell'art. 2467, c.c., il quale recita:

"Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori" e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito". La parte virgolettata è stata soppressa dall'art. 383, comma 1, del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi), a decorrere dal 1°

settembre 2021, ai sensi dell'art. 389, comma 1, del medesimo decreto, sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.L. n. 23/2020.

Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento."

Secondo il Tribunale di Roma, Provv. 6 febbraio 2017, la postergazione dei finanziamenti dei soci costituisce una sorta di **proroga "ex lege" della scadenza del finanziamento** di che trattasi, che prevale sulle risultanze negoziali, fino alla soddisfazione degli altri creditori.

### Attenzione

Secondo la Corte di cassazione, sent. 20 maggio 2016, n. 10509, l'effetto di postergazione dell'art. 2467c.c. mira a "contrastare la non infrequente sottocapitalizzazione delle società, quale tecnica di traslazione su creditori e terzi del rischio da continuazione dell'attività in regime di dissesto; con eventuale profitto dei soci ed aggravamento del dissesto a scapito dei creditori: epifenomeno ricorrente soprattutto nelle società cd. "chiuse" – id est, con compagine di tipo familiare, o comunque a base ristretta – e determinato dalla convenienza dei soci a ridurre l'esposizione al rischio d'impresa, apportando nuove risorse a disposizione dell'ente collettivo nella forma del finanziamento, anziché in quella appropriata del conferimento".

### La rinuncia al credito

L'art. 13, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (cd. decreto "Internazionalizzazione") ha profondamente modificato la disciplina in tema di rinuncia al credito da parte del socio. Ai sensi dell'art. 88 del TUIR, la rinuncia al credito da parte del socio costituisce **sopravvenienza attiva** in capo alla società, **limitatamente alla parte che eccede il valore fiscale del credito stesso**.

Al fine di potere determinare la sopravvenienza attiva, il **socio** dovrà quindi rilasciare apposita **dichiarazione sostitutiva di atto notorio**, con la quale **attesterà il valore fiscale** del credito stesso.

**In mancanza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito dovrà essere ritenuto pari a zero**, e, quindi, la sopravvenienza tassabile sarà pari all'intero valore del credito.

È però utile sottolineare che, generalmente, il costo fiscale del credito è quasi sempre pari al suo **valore nominale**, eccezion fatta per alcuni specifici casi, quali, ad esempio:

- il credito è stato acquistato dal socio ad un valore inferiore al valore nominale;
- il credito è stato oggetto di una svalutazione fiscalmente rilevante da parte del socio;
- è stata rilevata una perdita su crediti da parte del socio ai sensi dell'art. 101 del TUIR.

La rinuncia ai crediti da parte dei soci rappresenta una tecnica di **patrimonializzazione della società**.

Essa trova fondamento nella **remissione del debito** (art. 1236, c.c., di seguito riportato):

"La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare."

**I crediti possono avere qualsiasi natura** (finanziaria, commerciale, di lavoro (autonomo e dipendente).

Nel documento della FNC del 15 febbraio 2016 è stato sottolineato come non è sempre lo spirito liberale del socio a portarlo a rinunciare al credito verso la società, tenendo conto dei diversi interessi che legano il socio con la società stessa, anche al di fuori del rapporto creditorio specifico.

In merito, l'OIC n. 28, par. 36, chiarisce quanto segue:

"La rinuncia del credito da parte del socio – se dalle evidenze disponibili è desumibile che la natura della transazione è il **rafforzamento patrimoniale della società** – è trattata contabilmente alla stregua di un **apporto di patrimonio** a prescindere dalla natura originaria del credito. Pertanto, in tal caso la rinuncia del socio al suo diritto di credito trasforma il valore contabile del debito della società in una **posta di patrimonio netto**."

Ne consegue che:

- la rinuncia al credito volta al rafforzamento del patrimonio sociale determina uno spostamento di somme, in bilancio, dai debiti al patrimonio netto;
- qualora la **ragione della rinuncia sia differente** (contestazioni sulla fornitura), occorre **imputare la riduzione del debito a conto economico** (cfr. il citato documento FNC).

Il principio contabile nazionale OIC 28 ha lo scopo di definire la nozione di patrimonio netto e di fornire i criteri per la rilevazione e la classificazione nel bilancio di esercizio degli elementi di cui il patrimonio netto si compone, nonché le informazioni da fornire nella nota integrativa.

Il finanziamento dei soci è quindi uno strumento utilizzabile dall'impresa per risolvere il problema della **sotto-capitalizzazione aziendale** senza ricorrere al sistema bancario (e senza ricorrere per forza al notaio); occorre ribadire che i **finanziamenti dei soci vanno segnalati nella nota integrativa** anche nel caso di presentazione del bilancio abbreviato ai sensi dell'art. 2427 c.c.

### **Attenzione**

L'art. 2427, primo comma, c.c., richiede di indicare nella nota integrativa le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni.

### **Esposizione in bilancio dei finanziamenti dei soci**

Si riportano di seguito le voci di bilancio interessate dalle operazioni di finanziamento soci:



#### **Art. 2424 c.c.**

#### **Stato patrimoniale**

#### **Passivo**

#### A) Patrimonio netto:

#### VI – Altre riserve, distintamente indicate

- Versamenti in c/aumento capitale

- Versamenti in c/futuro aumento di capitale

- Versamenti in c/capitale

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

3) debiti verso soci per finanziamenti;

### **Formalità e imposizione indiretta**

Contrariamente ai conferimenti volti all'aumento del capitale sociale, che richiedono la modifica dell'atto costitutivo, i finanziamenti dei soci in generale richiedono minori formalità.

Per rispettare la Delibera del CICR 19 luglio 2005, n. 1058, è opportuno **inserire nello statuto societario una specifica previsione** in merito.

#### **Esempio di previsione statutaria:**

#### **Finanziamenti dei soci**

La società potrà acquisire finanziamenti dei soci, sia a fondo perduto, che con obbligo di rimborso. I finanziamenti potranno essere sia infruttiferi, che fruttiferi di interessi, nel rispetto della normativa vigente.

### **Formalità dei finanziamenti a fondo perduto**

Relativamente alla procedura specificamente connessa con i finanziamenti a fondo perduto, nello specifico caso delle **s.r.l.**, si sintetizza quanto precisato dal Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie.

#### **Versamenti in conto capitale**

Integrano una **riserva disponibile** (sono cioè utilizzabili per la copertura delle perdite e per l'aumento del capitale sociale). Il versamento presuppone un **accordo contrattuale** tra i soci e la società che può essere concluso verbalmente o per fatti concludenti.

#### **Versamenti in c/futuro aumento di capitale**

Devono essere **restituiti** se, entro il termine convenuto, la società non ha deliberato l'aumento di capitale.

Il versamento non presuppone necessariamente un accordo contrattuale tra i soci e la società, che può essere concluso verbalmente o per fatti concludenti.

La materia è di **competenza dell'organo amministrativo** (non necessita delibera assembleare).


È prevista anche la procedura dell'**atto unilaterale**, cioè una proposta irrevocabile con sottoscrizione dei soci.

#### **Formalità e tassazione indiretta dei finanziamenti a titolo di prestito**

I finanziamenti a titolo di prestito sono anch'essi sostanzialmente **informali**. La procedura per l'esecuzione dell'operazione è influenzata dalla tassazione indiretta.

#### **Effetti ai fini IVA**

Il finanziamento può essere erogato da soci esercenti attività d'impresa (soggetti IVA). Ai fini dell'applicazione dell'IVA, occorre pertanto la sussistenza, a monte, del **presupposto soggettivo** (art. 4 del decreto IVA).

 <b>Finanziamenti infruttiferi</b>	Operazione <b>fuori campo IVA</b> per mancanza di un compenso
<b>Finanziamenti fruttiferi</b>	Operazione <b>esente IVA</b> (art. 10, primo comma, n. 1, del D.P.R. n. 633/1972)


#### **Effetti ai fini dell'imposta di registro**

Si ricorda che l'art. 40, comma 1, del TUR, contiene il principio dell'**alternatività IVA – imposta di registro**, per effetto del quale un'operazione fuori campo IVA risulta soggetta all'imposta di registro in misura proporzionale, mentre, in caso contrario, si applica l'imposta in misura fissa.

#### **Attenzione**

La Cassazione (sent. 27 novembre 2015, n. 24268) ha inserito di fatto i **finanziamenti infruttiferi** nell'ambito delle operazioni **esenti da IVA**, con la conseguente applicazione del principio di alternatività IVA – imposta di registro. La sentenza è stata fortemente criticata in dottrina, posto che le prestazioni di servizio soggette a IVA richiedono necessariamente il pagamento di un corrispettivo (a titolo di interessi e commissioni) ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del decreto IVA, insussistente nel caso del finanziamento infruttifero.

Emergono in sostanza, ai fini dell'**imposta di registro**, i regimi fiscali di seguito indicati.

 <b>Tassazione indiretta</b>		
<b>Imposta proporzionale del 3%</b>	Atto pubblico, scritture private autenticate e scritture private non autenticate (art. 9 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR)	Registrazione entro 20 giorni dalla data dell'atto (art. 5 del TUR)
<b>Imposta fissa (euro 200) in caso d'uso</b>	Scambio di corrispondenza	Art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR
<b>Fuori campo IVA</b>	Contratto verbale o scritture private sottoscritte all'estero	Artt. 3, comma 1, e 22, comma 2, del TUR

#### **La restituzione del finanziamento**

La restituzione del finanziamento **non è tassata in capo al socio**, indipendentemente dalla forma giuridica della società partecipata: sia che si tratti di una società di capitali, sia che si tratti di una società di persone; pertanto, nessun reddito imponibile può essere individuato in capo al socio.

#### **Finanziamento soci o aumento di capitali distinti in base alla volontà dei soci**

Per differenziare il versamento operato dai soci a scopo di finanziamento, da quello operato come apporto al patrimonio, si applicano i normali criteri di interpretazione dei contratti dettati dal codice civile, indagando, quindi, la **volontà delle parti**. Lo afferma la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12016 del 19 giugno 2020. Il tema oggetto del giudizio era la corretta qualificazione del **verbale dell'assemblea** dei soci di una società a responsabilità limitata nella

parte in cui “i soci deliberano di finanziare la società mediante un apporto personale infruttifero proporzionato alla quota posseduta da ciascun socio secondo le esigenze della società”.

L’Agenzia delle Entrate, da un lato sostiene che tale atto sconterebbe l’imposta di registro quale finanziamento soci, con l’aliquota del **3% sulla somma versata** dai soci. Invece, le parti ricorrenti, sostengono che l’atto configurerebbe il mero impegno ad un futuro aumento di capitale e non sconterebbe, quindi, l’imposta di registro proporzionale.

La Corte di Cassazione dà ragione al contribuente, annullando la sentenza della Commissione regionale, la quale aveva ritenuto giusto tassare l’atto come finanziamento, sul rilievo che, a distanza di tempo dal versamento, non era stato deliberato **alcun aumento** di capitale, pertanto, il versamento doveva intendersi effettuato a titolo di mutuo.

Nello specifico, la Corte pone in evidenza alcuni **elementi di fatto** emersi nel corso del giudizio ed incontestati:

- il verbale attestava il fatto che i soci intendessero “finanziare la società mediante un apporto personale infruttifero proporzionato alla quota posseduta da ciascun socio secondo le esigenze della società”;
- la delibera era stata attuata con un versamento di 200.000 euro, contestuale alla delibera;
- il versamento era stato registrato nelle scritture contabili con la specificazione, conforme allo scopo perseguito, di “versamento per acquisto locali”.

Alla luce di tali principi espressi, la Corte non ritiene logica la motivazione con la quale la C.T.R. ha affermato la natura di finanziamento delle somme in tema. Pertanto, il giudice, che si trovi a dover definire la **natura dell’apporto**, deve ricostruire la **volontà delle parti**, rivelata dal verbale di assemblea, facendo applicazione degli stessi criteri dettati dal codice civile in tema di contratti ed applicabili anche per la ricerca della reale intenzione dei soci e della società in merito a una delibera assembleare.

### Riferimenti Normativi

- Banca d’Italia, Provv. 8 novembre 2016;
- D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 11;
- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 22 e 40;
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 44, 45, 56 e 88;
- Codice civile, artt. 1236, 2424, 2427 e 2467;
- Cass., ord. 19 giugno 2020, n. 12016;
- Cass., sent. 20 maggio 2016, n. 10509;
- Cass., sent. 27 novembre 2015, n. 24268.